

Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 8.04.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI RONZONE E DI RUFFRÈ/MENDOLA PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA "AZIONE 10" PER L'ANNO 2010

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

- che i Comuni di Ronzone e Ruffrè/Mendola intendono attivare un programma congiunto di intervento per creare occasioni di lavoro, finalizzate allo svolgimento di lavori socialmente utili, nel settore dell'abbellimento urbano e rurale, compresa manutenzione,
- che le modalità di svolgimento degli interventi consentono nel contempo di impiegare persone con problemi di marginalità sociale;
- che gli interventi rientrano nell'ambito dei progetti di pubblica utilità denominati "Azione 10"

Accertata la convenienza di attivare un progetto congiunto;

Vista la necessità di disciplinare i rapporti tra i Comuni di Ronzone e di Ruffrè Mendola, ai sensi dell'art. 59 del TULLROC approvato con DPREg. 1° febbraio 2005 n. 3/L;

Visto l'allegato schema di convenzione, che prevede in sintesi:

Spetta al Comune di Ronzone individuato come capofila:

- Inviare alla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia del Lavoro - la domanda di finanziamento, sottoscritta da entrambe le amministrazioni comunali;
- Affidare i lavori secondo le modalità stabilite dalla legge, e stipulare il relativo contratto.
- Trasmettere alla Agenzia del Lavoro la documentazione per la concessione del finanziamento e rendiconto finale della spesa;
- Riscuotere il contributo provinciale
- Effettuare il riparto della spesa tra i due Comuni, dedotto il contributo provinciale.

Spettano ad entrambi i Comuni l'approvazione dei progetti annuali, e l'impegno a bilancio della spesa per la quota di competenza.

Dato atto che la il comune di Ruffrè-Mendola partecipa finanziariamente al progetto Azione 10 per una quota pari al 50% della spesa al netto del contributo provinciale;

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione, di cui all'art. 81 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con Decr. Pres. Regione 01.02.2005 n. 3/L, dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa, nonché di regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario allegati nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 11 degli 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **di attivare** il programma di interventi ambientali di abbellimento urbano e manutenzione denominato "Azione 10" in convenzione tra i Comuni di Ronzone e di Ruffrè/Mendola;
2. **di approvare** lo schema di convenzione composto di n. 5 articoli regolante i rapporti tra i due Comuni, come da allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante ed essenziale;
3. **di dare atto** che l'approvazione annuale di ogni progetto, nonché l'impegno della spesa a carico del bilancio comunale è demandata al responsabile del servizio;
4. **di autorizzare** il Comune di Ronzone, in qualità di capofila, ad incassare il contributo concesso dalla Provincia Autonoma di Trento, per l'attuazione del progetto in parola;
5. **di autorizzare** il responsabile del servizio competente a sottoscrivere la convenzione regolante i rapporti tra i due comuni;
6. **di dare atto** che la convenzione scadrà il 31.12.2010 ;
7. **di comunicare** il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Comune di Ronzone;
8. **di dare atto**, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L,;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lett.b) della L. 1034/1971;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971.

Successivamente, su proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata unanime votazione espressa per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 - 4° comma del T.U. delle LL.RR. approvato con D.P.Reg 01/02/2005 n. 3/L per garantire l'immediata operatività delle previsioni di spesa sopra menzionate

**CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI RONZONE E DI RUFFRE'/ MENDOLA
PER ATTIVAZIONE PROGRAMMA
"AZIONE 10" – ANNO 2010**

Art. 1. - Generalità

I Comuni di Ronzone e di Ruffrè/Mendola intendono attivare in maniera congiunta il programma denominato "Azione 10", con lo scopo di creare occasioni di lavoro finalizzate allo svolgimento di lavori socialmente utili, secondo le modalità della legge, nel settore dell'abbellimento urbano e rurale, compresi interventi di manutenzione.

La presente convenzione regola i rapporti tra i due Comuni, ai sensi dell'art. 59 del TUOC approvato con DPR. 1° febbraio 2005 n. 4/L.

Art. 2 – Compiti dei Comuni

Spetta al Comune di Ronzone individuato come capofila:

- Inviare alla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia del Lavoro - la domanda di finanziamento, sottoscritta da entrambe le amministrazioni comunali;
- Affidare i lavori secondo le modalità stabilite dalla legge, e stipulare il relativo contratto.
- Trasmettere alla Agenzia del Lavoro la documentazione per la concessione del finanziamento e rendiconto finale della spesa;
- Riscuotere il contributo provinciale
- Effettuare il riparto della spesa tra i due Comuni, dedotto il contributo provinciale.

Spettano ad entrambi i Comuni l'approvazione dei progetti annuali, e l'impegno a bilancio della spesa per la quota di competenza.

Art. 3 - Criteri del riparto della spesa

La spesa, al netto del contributo provinciale, viene ripartita proporzionalmente alle giornate di impiego della squadra di lavoro, concordata nella misura indicativa del 50%.

Il Comune di Ruffrè/Mendola verserà al Comune di Ronzone a titolo di acconto una quota pari al 60% della spesa in base al riparto preventivo, all'inizio dei lavori; e la differenza a saldo, a presentazione del rendiconto finale.

Art. 4 – Materiali ed attrezzature

Ciascun Comune provvederà in proprio, per la parte spettante, alle spese per eventuali acquisti di materiali od attrezzature necessarie per la realizzazione dei lavori programmati. Le spese per carburanti, olio, ed altro riguardanti le attrezzature noleggiate dalla Cooperativa affidataria dei lavori sono ripartite nella stessa proporzione di cui all'art. 3.

Art. 5 - Durata delle convenzione

La presente convenzione è valida relativamente al solo anno 2010.

Data

**Per il Comune di Ronzone
IL SINDACO**

**Per il Comune di Ruffrè/Mendola
IL SINDACO**